

**CONTRATTO DI OFFERTA
DEL SERVIZIO DI "NuvolaPA art. 1 comma 32 L.n. 190/2012"**

TRA:

ITALSOFT SRL con sede legale in Potenza Picena , Via Paganini 57, iscritta al Registro Imprese di Macerata, C.F. e P. IVA 00994810430 , numero R.E.A.: MC - 109078, capitale sociale pari ad € 30.000,00 int. vers., in persona di Alessandro Marilungo, Legale Rappresentante munito dei necessari poteri, in seguito denominata "ITALSOFT"

L' ~~ISTITUTO COMPRENSIVO~~ con sede legale in ~~GUADIZZO~~ ^E ~~IL DS~~, in persona di ~~LOMBARDI CARLA~~ munito dei necessari poteri, in seguito denominata "il Cliente"

Premesso che

- ITALSOFT è società operante nel settore della PA che intende offrire prodotti e servizi al mondo delle PA ;
- ITALSOFT non è proprietaria delle infrastrutture e del datacenter e delle reti di telecomunicazione;
- ~~L' I.C.~~.....ha manifestato il proprio interesse ad acquistare il prodotto di produzione file xml;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1: Premesse

Le premesse, le Condizioni Generali di Contratto "NuvolaPA art. 1 comma 32 L.n. 190/2012" e le Condizioni Aggiuntive di Contratto, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2: Oggetto

ITALSOFT con la sottoscrizione del presente atto si impegna a fornire ed ospitare, sui server in cloud , il servizio dedicato alla produzione del file xml per adempiere agli effetti dell'art. 1 comma 32 della L. n. 190/2012 .

Il Cliente riconosce espressamente che ITALSOFT non partecipa in alcun modo al caricamento dei dati ed alla pubblicazione sul proprio portale , ai sensi del presente contratto.

Articolo 3: Obbligazione di mezzi

Nell'ambito del servizio offerto, ITALSOFT mette a disposizione del Cliente quota parte dei propri Server, e la propria rete. A causa dell'elevata componente tecnologica del Servizio, si precisa che l'obbligazione assunta da ITALSOFT è un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Il Cliente conferma di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche necessarie ad assicurare la corretta amministrazione del servizio offerto da ITALSOFT.

Articolo 4: Condizioni di esecuzione del servizio di prova

Il Cliente è il solo amministratore dei dati inseriti. ITALSOFT si limiterà ad azioni di manutenzione ed aggiornamento dei programmi.

Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio, e contemporaneamente le risorse di rete a lui dedicate, con diligenza. In caso di uso anomalo delle risorse la ITALSOFT non risponderà in nessun modo ad eventuali richieste di danni dallo stesso cliente o da terze parti.

A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, il Cliente disporrà della possibilità di accedere all'interfaccia di gestione delle risorse oggetto del presente contratto. È responsabilità del Cliente collegarsi per qualsiasi operazione di gestione. Egli potrà crearne di nuove, cancellarle o modificarne le impostazioni.

Articolo 5: Descrizione e modalità del servizio

Il Cliente è responsabile della gestione dei dati in oggetto del presente accordo e di conseguenza della loro corretta esportazione..

Articolo 6: Obblighi di ITALSOFT

ITALSOFT si impegna ad apportare la dovuta cura e tutta la diligenza necessarie alla fornitura del servizio. ITALSOFT si riserva la possibilità di interrompere il Servizio per procedere ad interventi tecnici finalizzati a migliorare il funzionamento dello stesso.

Articolo 7: Esonero di responsabilità di ITALSOFT ed interruzione del servizio

In alcun caso il Cliente potrà invocare la colpa di ITALSOFT in caso di:

- colpa, negligenza, omissione o mancanza del Cliente, mancato rispetto dei consigli e delle indicazioni fornite;
- colpa, negligenza o omissione da parte di terzi sui quali ITALSOFT non ha alcun potere di controllo e sorveglianza;
- cause di forza maggiore o incidenti indipendenti dalla volontà di ITALSOFT;
- interruzione del Servizio per tutti i casi previsti all'articolo 7;
- divulgazione o utilizzo illecito delle password trasmesse confidenzialmente al Cliente;
- deterioramento delle applicazioni;
- utilizzo malevolo dei terminali da parte del Cliente o della sua Clientela;
- distruzione parziale o totale delle informazioni trasmesse o archiviate in seguito ad errori imputabili direttamente o indirettamente al Cliente;
- interventi di terzi non autorizzati dal Cliente;
- mancato rispetto, da parte del Cliente, dei propri obblighi legali.

ITALSOFT non potrà essere ritenuta responsabile del contenuto delle informazioni del cliente. ITALSOFT non potrà essere ritenuta responsabile dei dati trasmessi o messi online dal Cliente, a qualsiasi titolo.

ITALSOFT non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato rispetto totale o parziale di un obbligo e/o di errori dovuti agli operatori della rete Internet, in particolare per quanto riguarda il provider del Cliente.

Il Cliente è quindi tenuto a prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia dei propri dati in caso di perdita e/o deterioramento degli stessi.

ITALSOFT non offre alcuna garanzia relativamente all'utilizzo del Servizio da parte del Cliente, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia e la conservazione dei suddetti dati.

Articolo 8: Obblighi e responsabilità del cliente

Il Cliente assicura di disporre del potere, dell'autorità e delle capacità necessarie all'esecuzione degli obblighi previsti dal presente contratto.

Il Cliente è il solo amministratore del servizio offerto ed è il solo incaricato della gestione dei dati archiviati sul Servizio. E' pertanto a carico del Cliente prendere le necessarie misure di sicurezza e salvataggio dati.

Il Cliente si impegna in particolare a rispettare i diritti di terzi, i diritti della personalità, i diritti della proprietà intellettuale quali i diritti d'autore, le licenze, i diritti sui brevetti e sui marchi. Come conseguenza, ITALSOFT non potrà essere ritenuta responsabile del contenuto delle informazioni trasmesse, diffuse o archiviate, del loro utilizzo e del loro aggiornamento, così come di tutti i file a qualsiasi titolo.

ITALSOFT ammonisce il Cliente circa le conseguenze legali derivanti dal mantenimento di attività illecite sul Servizio e declina tutte le responsabilità solidali riguardo l'utilizzo dei dati messi a disposizione attraverso le infrastrutture oggetto del presente accordo da parte del Cliente.

Le password fornite da ITALSOFT per l'accesso ai servizi sono personali. Il Cliente, pertanto, è il responsabile unico ed esclusivo delle stesse, nonché del loro utilizzo illecito o fraudolento, anche da parte di collaboratori e/o dipendenti del Cliente. In caso di smarrimento delle password, il Cliente dovrà darne immediata comunicazione a ITALSOFT.

Il Cliente è il solo responsabile della gestione degli accessi alla sua interfaccia di amministrazione/gestione.

Qualsiasi connessione, modifica del Servizio o ordine effettuato tramite l'Interfaccia di gestione/amministrazione del Cliente, si presumono essere effettuati dal Cliente che se ne assume tutte le responsabilità.

Il Cliente si impegna a manlevare, come di fatto manleva con la sottoscrizione del presente atto, ITALSOFT da qualsiasi richiesta danni dovesse pervenire da terzi a causa dell'attività svolta utilizzando i servizi ITALSOFT.

Il mancato rispetto di queste clausole determinerà, a discrezione di ITALSOFT, la sospensione e/o interruzione del Servizio.

ITALSOFT si riserva la possibilità di esercitare controlli sulla conformità a queste disposizioni di utilizzo del Servizio da parte del Cliente.

Articolo 9: Durata del contratto

La durata del presente contratto è pari a 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente documento. Allo scadere il Cliente dietro nuova sottoscrizione del contratto sarà tenuto al pagamento del canone di manutenzione.

A seguito della cessazione del contratto, ITALSOFT procederà alla cancellazione integrale dei dati caricati dal Cliente e presenti sulla propria Infrastruttura, salvo che le parti abbiano negoziato un nuovo accordo di collaborazione.

Articolo 10: Tariffe

Il servizio oggetto del presente contratto è offerto a € ...~~100,00~~ Iva per il periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione del presente documento.

Articolo 11: Sospensione, Interruzione e/o risoluzione del contratto

È in facoltà di ITALSOFT dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

1. per grave inadempimento e/o inosservanza degli obblighi del cliente e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali;
2. per mancato pagamento del canone annuale di manutenzione;

Articolo 12: Trattamento dati personali.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di cui al presente accordo (D.Lgs. n. 196/2003).

Articolo 13: Tracciabilità flussi finanziari

La ITALSOFT assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da questo contratto, come disciplinati dalla Legge 13/08/2010 N° 136. Altresì assume l'obbligo di inserire analoga clausola nei contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta degli stessi (CIG ~~X.D40AF.5C04~~).

Articolo 14: Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Condizione risolutiva

Sono a carico del Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 15: Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.


Il foro competente per qualsiasi controversia è quello di Macerata.

Articolo 16: Consenso al trattamento dei dati.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Lombardi)

Cliente




ITALSOFT SRL
MARILUNGO ALESSANDRO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole : artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13,14,15,16.

Potenza Picena, 11/12/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Carla Lombardi)

Cliente



ITALSOFT SRL
MARILUNGO ALESSANDRO